



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA TUTELA AMBIENTALE

Servizio bonifiche e rifiuti

Determinazione N. 1863 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA LADURNER REMEDIA SRL ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI UBICATO IN VIA BASTIETTE 23 IN COMUNE DI MIRA (VE) - MODIFICA

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- ii. il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- iii. l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- iv. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- v. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";
- vi. il DM n. 127 del 28.06.2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- vii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- viii. il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";

- ix. il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- x. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xi. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione” e le “Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti”;
- xii. la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xiii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xiv. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xvi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xvii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xviii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xix. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006 procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xx. le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Richiamati:

- i. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- ii. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai

sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

- iii. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico"
- iv. la D.G.R.V. 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- v. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- vi. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

Richiamati:

- i. il titolo I della parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività";
- ii. l'art. 269 che disciplina "l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti"
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- iv. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che "*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*"
- v. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";

Rammentato il provvedimento prot. n. 50904 del 09.06.2017 con il quale è stato rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale ed è stato approvato il progetto, presentato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006smi, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti stradali ed inerti non pericolosi in via Bastiette in comune di Mira (Ve).

Atteso che con provvedimento prot. n. 15527 del 07.03.2024 la Scrivente ha autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000, l'esercizio dell'impianto in via Bastiette 23 in comune di Mira (Ve).

Atteso che:

- i. con istanza recepita al prot. n. 47000 del 23.07.2024 4 l'impresa Ladurner Remedia Srl ha trasmesso un aggiornamento dell'allegato 11 "Elenco prodotti e Piano controlli" ed ha chiesto la modifica

sostanziale del provvedimento prot. 15527 del 07.03.2023. Le modifiche richieste possono essere così riassunte:

- modifica del punto 13 relativamente alle norme utilizzate per la cessazione della qualifica di rifiuto;
 - modifica del punto 22 limitandone la portata ai soli rifiuti soggetti a trattamento meccanico in quanto quest'ultimo non cambia la natura chimico fisica del rifiuto stesso;
 - spostamento del punto 30 dopo il punto 33 per omogeneità di argomento;
 - introduzione di un punto 35bis per l'attribuzione della norma UNI EN 13139 per la cessazione della qualifica di rifiuti anche agli aggregati non legati per malte;
 - modifica del punto 56 in quanto non pertinente con i trattamenti svolti in impianto
- ii. con nota prot. n. 52593 del 22.08.2025 la Scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla modifica del provvedimento 15527/2023 e contestualmente convoca per il 09.10.2024 la prima riunione della Conferenza dei Servizi (di seguito CdS) per l'esame congiunto della documentazione trasmessa;
- iii. con nota prot. n. 62965 del 03.10.2025 si posticipa la CdS al 22.10.2025;
- iv. con nota prot. n. 72659 del 08.11.2025 si trasmette copia del verbale (prot. n. 72546 del 08.11.2025) relativo alla CdS del 22.10.2025. Dal suddetto verbale si evince, in particolare, la necessità di rivedere le modalità di cessazione della qualifica di rifiuto e di integrare la relazione EoW redatta secondo le linee guida n. 41/2022;
- v. con la medesima nota di cui al punto precedente si chiede all'impresa l'invio delle integrazioni specificate nel verbale;
- vi. con nota recepita al prot. n. 02.12.2024 il sig. Lorenz san Nicolo' ha comunicato il proprio subentro quale legale rappresentante nella conduzione dell'impianto di cui trattasi e il conferimento al sig. Alessandro Nicolini (già Responsabile Tecnico) della procura ambientale;
- vii. con nota recepita al prot. n. 79242 del 06.12.2024 l'impresa, in sostituzione della precedente nota, ha comunicato il subentro del Sig. Lorenz San Nicolo' quale legale rappresentante nella conduzione dell'impianto di cui trattasi e il conferimento al sig. Alessandro Nicolini (già Responsabile Tecnico) di delega ambientale;
- viii. con nota recepita al prot. n. 80293 del 11.12.2024 l'impresa ha chiesto, attesa la complessità delle integrazioni richieste, una proroga di 60 giorni;
- ix. con nota prot. n. 80964 del 13.12.2024 la Scrivente ha concesso la proroga richiesta;
- x. con nota recepita al prot. n. 9449 del 12.02.2025 l'impresa ha inviato le integrazioni richieste nell'ambito della CdS del 22.10.2024;
- xi. con nota prot. n. 13454 del 27.02.2025 la Scrivente ha convocato per il 04.04.2025 la seconda decisoria Cds;
- xii. con nota recepita al prot. n. 21955 del 01.04.2025 l'impresa ha trasmesso, in accordo con Arpav - Area tecnica gestionale U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti" (in seguito UECCR), ulteriori integrazioni a completamento delle precedenti ;
- xiii. con nota recepita al prot. n. 30129 del 08.05.2025 l'impresa ha inviato, a seguito dell'incontro tecnico del 04.04.2025 ed in accordo con Arpav UECCR, ulteriori integrazioni a completamento delle precedenti. L'impresa inoltre chiede in modo puntuale l' inserimento di una nuova linea di trattamento dei rifiuti inerti con la cessazione della qualifica di rifiuti ai sensi del D.M. 124 del 28.06.2024;
- xiv. con nota prot. n. 30398 del 09.05.2025 la Scrivente ha convocato per il 26.05.2025 la seconda decisoria Cds;
- xv. con nota prot. n. 34951 del 23.05.2025 si trasmette copia del verbale prot. n. 34247 del 22.05.2025 dal quale si evince che la CdS del 04.04.2025 è stata declassata a mero incontro tecnico in quanto

documentazione relativa alla cessazione della qualifica caso per caso necessitava di essere ulteriormente affinata;

- xvi. con nota recepita al prot. n. 35473 del 26.05.2025 l'impresa invia un'ulteriore integrazione spontanea volta ad ottenere terre recuperate in colonna B;
- xvii. con nota recepita al prot. n. 39506 del 10.06.2025 l'impresa trasmette copia della nuova planimetria dell'impianto redatta secondo le indicazioni ricevute nell'ambito della seconda conclusiva CdS svoltasi in data 26.05.2025;
- xviii. con nota prot. n. 39574 del 11.06.2025 l'impresa invia ulteriori integrazioni spontanee volte a circostanziare l'utilizzo delle terre trattate in colonna B;
- xix. con nota prot. n. 44640 del 27.06.2025 la Scrivente ha trasmesso copia del verbale prot. n. 44341 del 27.06.2025 relativo alla CdS del 26.05.2025;
- xx. con nota, recepita al prot. n. 46266 del 08.07.2025, l' Arpav UECCR ha trasmesso il parere obbligatorio e vincolante per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovuto ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006.

Considerato che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 1/85473/96/187529815 emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA con scadenza il **09.06.2028** e validità fino al 09.06.2030;

Dato atto che l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ISO 14001:2015 per "Gestione e manutenzione dell'impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale e rifiuti speciali e non pericolosi (IAF24) rilasciata il 13.01.2023. e con scadenza il **12.01.2026**;

Visto che con nota recepita al prot. n. 48551 del 25.08.2022 l'impresa ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione;

Dato atto che è presente agli atti della Scrivente, trasmessa con nota recepita al prot. n. 79242 del 06.12.2024, copia della delega ambientale, attestante la sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio della modifica dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 47000 del 23.07.2024, alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

Ritenuto di richiamare le premesse del provvedimento prot. n. 15527 del 07.03.2024, che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 10.07.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. L'impresa LADURNER REMEDIA S.r.l. (C.F. 02651450211), con sede legale in via Innsbruck 33 - 39100 Bolzano ed impianto in via Bastiette 23 in comune di Mira (Ve), è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 23-25 della L. R. 3/2000 alla realizzazione del progetto di adeguamento e di implementazione della linea di trattamento e recupero inerti ai sensi del D.M. 127/2024, presentato con nota recepita al prot. 47000 del 23.07.2024 e successive integrazioni citate in premessa, per le attività di cui al successivo punto 9 nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Tutti gli impegni assunti con la documentazione progettuale sopra citata si intendono vincolanti ai fini della gestione impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento.

2. L' autorizzazioni prot. n. 15527 del 07.03.2024, di cui si richiamano integralmente le premesse, è sostituita dal presente provvedimento.-
3. Il presente provvedimento ha validità fino al **09.06.2027** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda **almeno 180 giorni prima** della suddetta scadenza.

Garanzie finanziarie

4. In recepimento della presente autorizzazione, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento l'impresa deve presentare una appendice alla fideiussione, dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore, in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
5. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento l'impresa è tenuta a conservare unitamente allo stesso le note attestanti la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Scrivente e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
6. Il rinnovo della certificazione ISO14001:2015 deve essere trasmesso **entro 30 giorni** dalla scadenza, ovvero i massimali della fideiussione e della polizza RCI dovranno essere adeguati nel medesimo termine. Dovrà essere immediatamente comunicato, per l'assunzione delle conseguenti determinazioni, l'intervenuta revoca, la sospensione e le eventuali situazioni modificative della certificazione ISO 1400:2015.
7. **Entro 30 giorni** dalla trasmissione del presente provvedimento, e comunque prima dell'applicazione di tutti criteri (ammissibilità dei rifiuti ai trattamenti e caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto) di cui al parere Arpav prot. n. 46266/2025, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa (di seguito PGO) in cui siano dettagliate le procedure interne relative a tutte le linee di trattamento autorizzate, le procedure di ingresso dei rifiuti e di uscita dei rifiuti e dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica delle specifiche di ingresso ed alla caratterizzazione in uscita), in recepimento della presente autorizzazione e di quanto emerso nell'ambito delle conferenze dei Servizi e del già citato parere Arpav.
8. Copia del PGO deve essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

RIFIUTI

9. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C del D.Lgs. 152/2006:
 - R5 - lavorazione Meccaniche:** accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, selezione, frantumazione e vagliatura per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024;
 - R5 - lavorazione Meccaniche:** accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, selezione, frantumazione, vagliatura per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del parere di Arpav UECCR recepito al prot. n. 46266 del 08.07.2025, che si allega ed è parte integrante del presente provvedimento;
 - R12^{LM}- lavorazione Meccaniche:** accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, selezione, frantumazione e vagliatura per la produzione di rifiuti da sottoporre ad ulteriori trattamenti in impianto o presso impianti terzi autorizzati;
 - R5 – Fanghi da dragaggio:** accorpamento, selezione, frantumazione, vagliatura per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006;
 - R5 – Soil Washing:** accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, lavaggio e separazione granulometrica per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del parere di Arpav UECCR recepito al prot. n. 46266/08.07.2025;

R12^{SW} – Soil Washing: accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, lavaggio e separazione granulometrica per la produzione di rifiuti da sottoporre ad ulteriori trattamenti in impianto o presso impianti terzi;

R5 – Biopila: accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, trattamento in biopila per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del parere di Arpav UECCR recepito al prot. n. 46266/08.07.2025;

R12^{Biopila} – Biopila: accorpamento ed omogeneizzazione di rifiuti, trattamento in biopila per produzione di rifiuti da sottoporre ad ulteriori trattamenti in impianto o presso impianti terzi autorizzati;

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto per l'avvio a recupero presso impianti terzi oppure su rifiuti ottenuti dalle altre operazioni;

R13: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti destinati ad ulteriori trattamenti in impianto;

R13: Messa in riserva/D15 deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività di recupero e trattamento e destinati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati.

Le suddette attività devono svolgersi, nel rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento, nelle aree funzionali identificate nella planimetria allegata che ne costituisce parte integrante.

10. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili sono quelle individuate nella **tabella 1** allegata al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.
11. I rifiuti sottoposti alle attività di recupero R5 dovranno possedere i criteri di ammissibilità previsti dal parere di Arpav UECCR recepito al prot. n. 46266/2025 per le singole linee o dal DM 127/2024 per la relativa linea.
12. I rifiuti sottoposti a R12 potranno essere eventualmente sottoposti ad una operazione R5 conclusiva a condizione che posseggano i criteri di ammissibilità previsti per la singola linea dal parere di Arpav UECCR, recepito al prot. n. 46266/2025 o dal DM127/2024 per la relativa linea.
13. Gli intermedi, costituiti da inerti a matrice terrosa/litoide, esitati da un'attività di recupero e avviati ad un'altra attività in impianto dovranno essere identificati con il codice EER 191209 "Minerali (ad esempio sabbia e rocce)".
14. L'impresa dovrà dare riscontro nel registro di carico e scarico delle diverse operazioni effettuate;
15. La capacità istantanea complessiva di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, degli intermedi di lavorazione, dei rifiuti prodotti e del materiale in attesa della certificazione di cessato rifiuto non può superare le **18.200 tonn.**
16. La potenzialità annua di trattamento intesa come quantità di rifiuti in ingresso non può superare le **100.000 tonn/anno.**
17. La potenzialità massima annua e giornaliera per le attività di recupero R5 sono le seguenti:

Operazioni	t/anno	t/giorno
R5 – Soil Washing	76.000	400
R5- Lavorazione Meccaniche	8.000	900
R5 – Biopila	16.000	65

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

18. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste (di seguito EoW) di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006

sono individuate nel parere di Arpav UECCR recepito al prot. n. 46266 del 08.07.2025, **allegato** al presente provvedimento. La ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni ivi previste.

19. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di EoW aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel parere di cui al punto precedente. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
20. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, che devono essere ben identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
21. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
22. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le End of Waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti.
23. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le EoW ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
24. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.
25. Entro **30 giorni**, in concomitanza con la documentazione di cui al punto 8, dovrà essere aggiornata ai contenuti del presente provvedimento la dichiarazione di conformità, che dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000.
26. Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
27. Alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) di cui al Reg. 305/2011.
28. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184-ter c. 2 del D.Lgs. n.152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

DM inerti n. 127 del 24.06.2024:

29. Le tipologie di rifiuti di cui ai codice EER 010408, 010413, 101208, 120117, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904 e 171209, se gestiti separatamente dagli altri, cessano la qualifica di rifiuto anche ai sensi del DM 127/2024, per la produzione di aggregato recuperato conforme alle operazioni, agli usi e alle norme tecniche indicati nel DM.
30. Il recupero ai sensi del DM 127/2024 dovrà essere gestito, in ogni singola fase (ingresso dei rifiuti, trattamento ed EoW prodotte), separatamente dalle linee caso per caso.

Cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 quater del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - Fanghi da dragaggio

31. Il recupero del rifiuto identificato con codice 170506 "Materiale da dragaggio diverso da quelli di cui alla voce 170505 " dovrà essere gestito, per ogni singola fase, separatamente dagli altri rifiuti.

32. Il suddetto Codice EER per analogia al codice EER 170504 “terre e rocce da scavo”, sia per caratteristiche granulometriche/tessiture che ambientali, può essere destinato alle diverse linee di trattamento alle quali sono sottoposte le terre.
33. I materiali di dragaggio EER 170506 devono rispettare tutti i criteri dettagliati nella specifica linea individuata di volta in volta sia per le caratteristiche del rifiuto in ingresso, per il trattamento applicato che per l'EoW prodotte.
34. I materiali di dragaggio, anche a valle di una eventuale lavorazione (es: lavaggio), sono ammessi per la produzione di aggregati per calcestruzzo riconducibili alla norma UNI EN 12620, se merceologicamente affini alla descrizione della specifica tecnica CEN/TS 17438 del 2020, ribadita anche dalle pertinenti norme UNI 8520-1 e 8520-2

Linea affinamento

35. L'impresa è autorizzata, secondo le previsioni e prescrizioni del parere Arpav UECCR recepito al prot. n. 46266/2025 (pag 33/38) all'unione di EoW diverse, provenienti dal trattamento di rifiuti a matrice inerte, per la produzione di nuove EoW.

Prescrizioni operazioni

36. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
37. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
38. I rifiuti contaminati da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) non possono essere sottoposti a trattamento di lavaggio.

Prescrizioni rifiuti in ingresso

39. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica scheda di omologa del rifiuto, svolta ai sensi della DGRV nr. 119 del 07.02.2018, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche fisiche, merceologiche e chimiche e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Detta omologa, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica.
40. L'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
41. La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
42. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER “voce a specchio” potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento.

43. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
44. E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012.
45. I rifiuti in ingresso identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
46. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un'operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
47. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinazione in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.
48. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell'impianto alla sola operazione di stoccaggio se l'impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell'inserimento formale, dell'impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l'impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.

Prescrizioni rifiuti prodotti

49. I rifiuti prodotti dall'attività di trattamento, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) e/o in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 15, sono identificati con CER 19.12.XX.
50. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
51. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la tabella 2a di cui all'allegato 2:
52. Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti a tabella 2b di cui all'allegato 2:
53. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER "voci a specchio", prodotti dall'impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione.
54. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle

autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall'impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.

55. Le analisi sui rifiuti di cui ai precedenti punti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
56. I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
57. I fanghi codificati con il codice EER 1908XX provenienti dall'impianto di depurazione delle acque di lavaggio dovranno essere destinati a smaltimento o recupero presso altri impianti e non reimmessi all'interno delle linee di produzione.

Prescrizioni stoccaggio

58. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
59. Per i rifiuti stoccati in cassoni, cumuli, box o piazzale dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
60. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione. Dovranno essere individuate con apposita cartellonistica identificativa le eventuali frazioni merceologiche di rifiuti esitanti.
61. Dovranno essere in ogni caso assicurate le condizioni di sicurezza e stabilità dei cumuli.
62. Al fine di limitare le emissioni diffuse di polvere all'esterno del capannone l'impresa dovrà mantenere l'altezza del cumulo almeno 1m al di sotto dell'altezza del box di contenimento. In alternativa i cumuli andranno inumiditi.
63. La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
64. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
65. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
66. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
67. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. (*es. olii*)
68. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
69. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione

tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori

Emissioni in atmosfera

70. L'impresa dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** delle emissioni dei biofiltri eseguendo un minimo di 6 campionamenti distribuiti in maniera uniforme sulla superficie di ciascuno; all'uopo dovrà essere utilizzata una cappa acceleratrice mobile con tubazione di scarico dotata di idoneo bocchettone per l'esecuzione delle misure. Le determinazioni analitiche relative ai suddetti campionamenti dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Il tempo complessivo di campionamento relativo ai 6 prelievi deve coprire un adeguato arco temporale di funzionamento dell'impianto, non inferiore a 3 ore, al fine di garantire un campionamento rappresentativo. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto 77, a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di **almeno 15 giorni**, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
71. Il biofiltro deve essere opportunamente dimensionato e mantenuto in modo tale da garantirne sempre l'efficienza di abbattimento.
72. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti relativamente ai biofiltri dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti.

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
Biofiltro 2	Aria ambiente stabilimento	Polveri	35
		COV	30
		COT	20
		Ammoniaca e ammine (NH ₃)	10
		Composti solforati (H ₂ S)	5
		Metalli classe I (Cd, Hg, Tl)	0,1
		Metalli classe II (As, Co, Se, Te, Ni)	1
		Metalli classe III (Sb, Cr, Mn, Pd, Pb, Pt, Cu, Rh, Sn, V)	5
		Mercurio	0,1

		IPA	0,1
Biofiltro 3	Aria ambiente stabilimento + biopile	Polveri	35
		COV	30
		COT	20
		Ammoniaca e ammine (NH ₃)	10
		Composti solforati (H ₂ S)	5
		Metalli classe I (Cd, Hg, Tl)	0,1
		Metalli classe II (As, Co, Se, Te, Ni)	1
		Metalli classe III (Sb, Cr, Mn, Pd, Pb, Pt, Cu, Rh, Sn, V)	5
		Mercurio	0,1
		IPA	0,1

73. Le metodiche di riferimento per i campionamenti sui biofiltri dovranno essere le seguenti:

- UNI EN 15259 per la descrizione del piano di campionamento;
- UNI-EN 13284 per la determinazione delle polveri;
- UNI-EN 12619-2013 per la determinazione del TOC;
- UNI-EN 13649 per la determinazione dei SOV;
- UNI-EN 13211:2003 + UNI-EN-ISO 12846:2013 (escluso capitolo 6) per la determinazione del mercurio
- UNI-EN 14385:2004 per la determinazione di tutti i metalli escluso il mercurio
- NIOSH 5515 1994 per la determinazione degli IPA
- NIOSH 2010 1994 per la determinazione delle ammine alifatiche
- UNI-EN-ISO 21877 per la determinazione dell' ammoniaca
- NIOSH 2002 1994 per la determinazione delle ammine aromatiche
- UNI 11574 per la determinazione dell'acido solfidrico

74. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
75. Il laboratorio dovrà dichiarare nei Rapporti di prova eventuali deviazioni rispetto alle norme utilizzate indicando, in quanto non presente un vero e proprio flusso di emissione, le modalità di campionamento adottate.
76. L'impresa dovrà condurre una nuova campagna olfattimetrica entro due anni dall'effettuazione della prima campagna, condotta nel rispetto della condizione ambientale 3 del provvedimento prot. n. 23118 del 21.04.2018. I relativi risultati dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione **entro 30 giorni** dalla loro elaborazione.

77. La ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui biofiltri nonché le misure di pH e temperatura effettuate con cadenza bimestrale per controllarne l'efficienza.
78. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

Scarichi

79. L'impresa, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento in continuo delle acque di prima e seconda provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge attività di cui al punto 6 dell'allegato F alle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.
80. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con il numero S1, nella condotta acque meteoriche recapitante nel corso d'acqua superficiale denominato canale Seriola Finarda a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06
81. La vasca V2 dovrà sempre garantire un volume libero pari a 900 m cubi al fine di raccogliere l'eventuale sfioro delle acque di seconda pioggia eccedenti gli 87 mm.
82. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
83. L'impresa è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
84. L'impresa deve adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "<https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua>", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
85. **Almeno ogni 365 giorni**, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, analisi delle acque di scarico di ciascun impianto di trattamento su un campione medio compositi di durata commisurata a quella degli scarichi dal pozzetto di campionamento, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, solidi sospesi totali, fosforo totale e idrocarburi totali. Qualora gli eventi piovosi in grado di attivare il suddetto scarico si verifichino con frequenza superiore a 365 giorni la ditta dovrà comunicare l'impossibilità di procedere al campionamento e dovrà provvedere a effettuare le analisi nella prima occasione utile, secondo le disposizioni sopra indicate.
86. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
87. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione di cui ai punti precedenti per un periodo di almeno 5 anni.
88. Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza del presente provvedimento, dovrà essere effettuata, da personale di un laboratorio

accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito con le caratteristiche descritte al precedente punto 80, valutando almeno i parametri di cui al medesimo punto; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, entro 7 giorni dalla data di emissione.

89. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Prescrizioni generali

90. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
91. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
92. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
93. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
94. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
95. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
96. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
97. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
98. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura:

“rifiuto non conforme” e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all’ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l’area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

99. Nel rispetto del punto precedente, in caso di ritrovamento di materiali/rifiuti pericolosi inattesi, quali frammenti MCA/RCA, nel corso delle attività di movimentazione del rifiuto successive all’avvenuta accettazione e scarico, anche a seguito di operazione di accorpamento o omogeneizzazione, l’intera partita dovrà essere gestita come rifiuto contenente amianto con l’attribuzione dell’opportuno codice EER. Non potrà essere svolta alcuna attività di selezione e cernita di tale frammenti.
100. La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all’art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l’identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
101. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
102. Presso l’impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
103. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
104. In caso di chiusura definitiva dell’impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l’allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell’area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
105. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di Mira (VE) e all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l’impianto.
106. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
107. L’inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l’applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
108. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
109. Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo l’altezza massima dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
110. E’ fatto salvo alla ditta l’obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l’elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all’art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018
111. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.

112. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP per il rilascio alla ditta Ladurner Remedia Srl e per la trasmissione all'ARPAV, al Comune di MIRA, all'Ulss 3., al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente